



COMUNE DI PERNUMIA

(PROVINCIA DI PADOVA)

Nr. di Prot. _____

COPIA
Deliberazione nr. 11 del 30-06-2020

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **giugno** alle ore **19:32**, nella Sala Consigliare della sede Comunale, previ avvisi scritti inviati in tempo utile ai Sigg. Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale.

Con l'assistenza del Segretario Comunale Callegari Dott. Ennio il Sig. Simonetto Luciano, nella sua veste di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e previa designazione degli scrutatori:

Lauriola Pietro
Scarpato Ferdinando
Pegoraro Giuliano

invita il Consiglio a discutere e deliberare in merito agli argomenti indicati nei punti all'ordine del giorno della odierna adunanza.

Alla trattazione del punto di cui in oggetto sono presenti i seguenti componenti:

Nominativi			
Simonetto Luciano	P	Bergamasco Nicholas	A
Montin Marco	P	Scarpato Ferdinando	P
Faccio Costantino	P	Pegoraro Giuliano	P
Favaro Maria Rosa	P	Bisello Nicola	P
Businaro Raffaele	P	Ortolani Emanuele	A
Lion Erika	A	Baraldo Filippo	A
Lauriola Pietro	P		

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'Assessore i Tributi Favaro Maria Rosa introduce l'argomento esponendo l'aliquota 2020.

Specifica che l'ex aliquota TASI scompare e che la differenza maggiore sull'attuale aliquota IMU è dovuta all'incremento della ex quota TASI, laddove prevista.

Quindi:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 26/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote IMU:

- 1) aliquota 9,4 per mille per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati;
- 2) aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 6 del 26/03/2019 sono state approvate per l'anno 2019 le seguenti aliquote TASI;

- 1) aliquota 4,0 per mille per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) aliquota 1,0 per mille per i fabbricati merce;
- 3) aliquota 1,0 per mille per i fabbricati rurali strumentali;
- 4) aliquota 1,0 per mille per i fabbricati di categoria D;
- 5) aliquota 1,0 per mille per gli altri fabbricati, escluse le abitazioni principali non di lusso;
- 6) aliquota 1,0 per mille per le aree fabbricabili;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è

riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote di cui allo schema allegato A);

Visti gli all'allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Con voti favorevoli n. 9 espressi all'unanimità nei modi di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti,

D E L I B E R A

A) di approvare le aliquote IMU per l'anno 2020 di cui all'allegato A) alla presente;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2020;

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente, con voti favorevoli n. 9 espressi all'unanimità nei modi di legge dai n. 9 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs.267/2000.

Conclusa la votazione del presente punto all' O.D.G., chiede la parola il Consigliere Pegoraro di cui alla seguente trascrizione degli interventi:

“Consigliere Pegoraro: abbiamo parlato della TASI, ma della TARI non diciamo niente? L'anno scorso a marzo venne approvata la TARI, quest'anno non abbiamo approvato il PEF e sono già state fatte le bollette senza alcuna approvazione.

Segretario: posso? Le rispondo io se vuole.

Consigliere Pegoraro: Non serve, voglio fare solo delle considerazioni... E' cambiata la normativa eccetera eccetera. La normativa ha cambiato da aprile a giugno l'approvazione delle tariffe contestualmente al piano dei comuni. Dopo di che c'è anche un'altra possibilità che in deroga all'art. 1 ecc ecc della legge dice che contestualmente al Pef che verrà approvato a dicembre di quest'anno saranno anche approvate le tariffe dei rifiuti. In questo senso, voglio dire che noi prendiamo atto di questa scelta che ha fatto l'amministrazione comunale di Pernumia, ma non è che tutte le amministrazioni comunali possono approvare a dicembre. Perché stiamo approvando una cosa che stanno già pagando i cittadini. È una scelta che si può fare, niente da dire. Ma ricordo che l'anno scorso sul Pef e sui rifiuti mancavano tante informazioni a corredo della documentazione mandata da Gestione Ambiente e tutte queste informazioni poi non sono mai arrivate. Sono state fatte anche delle osservazioni a quel pef. Osservazioni a quel pef che ribadiamo per quest'anno senza aver valutato assolutamente niente. Dico anche che la normativa vigente attribuisce ai comuni la responsabilità di controllare le tariffe. Noi questa responsabilità l'abbiamo data al consorzio Padova sud che non ha assolutamente le risorse per fare i controlli sui 52 comuni. Assumiamoci pensiamoci di assumere questa responsabilità che comporta anche eventualmente altri effetti in futuro. Ecco....”

Di quanto, sopra il Consigliere Pegoraro consegna nota che, acquisita dal Segretario Comunale, si allega al presente atto.

PARERI DI PROPOSTA

Oggetto : Approvazione aliquote Imu anno 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica sull'argomento in oggetto, e si esprime - per quanto di competenza - il seguente parere ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett b) della legge 213/2012:

parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Alfonso Giovanni

li, 22-06-20

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Effettuata l'istruttoria contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile di questa stessa, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b) della legge 213/2012, il seguente parere: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA

F.to Alfonso Giovanni

li, 22-06-2020

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Presidente
F.to Simonetto Luciano

Il Segretario Comunale
F.to Callegari Dott. Ennio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n. 265

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia del presente verbale viene pubblicato dal 16-07-2020 al 31-07-2020 all'Albo Pretorio on-line del Comune.

Il Segretario Comunale
F.to Callegari Dott. Ennio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio on-line, è stata dichiarata immediatamente eseguibile in data 30-06-2020 ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Pernumia, li

Il Responsabile Affari Generali
Dr. Alfonzo Giovanni

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Pernumia, li _____

Il Segretario Comunale / Il Funzionario delegato
